SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

1a COMMISSIONE

(Affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno)

MERCOLEDÌ 14 DICEMBRE 1966

(76° seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Presidente SCHIAVONE

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

ne ed approvazione):

« Riapertura dei termini delle leggi a favore dei perseguitati politici italiani antifascisti o razziali e dei loro familiari superstiti » (447) (D'iniziativa del deputato Righetti) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Seguito della discussione ed approvazione con modificazioni):

putati) (Seguito della discussione ed approvazione con modificazioni):	
Presidente	854
Bertinelli, Ministro per la riforma della	
pubblica Amministrazione	854
	854
« Disciplina dell'ora legale » (1926) (D'ini- ziativa dei deputati Foderaro e Caiazza) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Rinvio della discussione):	
PRESIDENTE	856
	855
Lepore	856
« Modifiche agli ordinamenti del personale della pubblica sicurezza » (1963) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussio-	

Presidente 856, 859, 860

Bonafini													Pag.	859
D'ANGELOS	ANTE													860
GASPARI, S	Sotto	se	gr	eta	rio	á	i	Sta	to	p	er	ľ	in-	
terno .													857,	860
LEPORE, re	latoi	re											856,	858

La seduta è aperta alle ore 10.

Sono presenti i senatori: Aimoni, Ajroldi, Bartolomei, Battaglia, Bisori, Bonafini, D'Angelosante, De Luca Luca, De Michele, Gianquinto, Gray, Jodice, Lepore, Molinari, Nenni Giuliana, Palumbo, Pennacchio, Preziosi, Schiavone e Tupini.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, il senatore Crespellani è sostituito dal senatore Angelilli.

Interviene il Ministro per la riforma della pubblica Amministrazione Bertinelli ed il Sottosegretario di Stato per l'interno Gaspari.

PREZIOSI, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

- 854 -

la COMMISSIONE (Affari Presidenza Consiglio e Interno)

76^a SEDUTA (14 dicembre 1966)

Seguito della discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge d'iniziativa del deputato Righetti: « Riapertura dei termini delle leggi a favore dei perseguitati politici italiani antifascisti o razziali e dei loro familiari superstiti » (447) (Approvato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge d'iniziativa del deputato Righetti: «Riapertura dei termini delle leggi a favore dei perseguitati politici italiani antifascisti o razziali e dei loro familiari superstiti », già approvato dalla Camera dei deputati.

Riprendiamo la discussione sul disegno di legge di cui do nuovamente lettura:

Articolo unico

I termini per ottenere i benefici previsti dalle leggi 10 marzo 1955, n. 96, 8 novembre 1956, n. 1317, e 3 aprile 1961, n. 284, sono riaperti per un ulteriore periodo di un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

LEPORE, relatore. Onorevoli senatori, sul disegno di legge al nostro esame ho già riferito in una precedente seduta e, pertanto, ritengo superflua una nuova illustrazione.

Desidero solo informare la Commissione che, a seguito dell'emendamento aggiuntivo da me proposto, con il quale si precisa l'ammontare della spesa e si indicano i mezzi finanziari per far fronte agli oneri derivanti dal disegno di legge, la Commissione finanze e tesoro ha modificato il parere negativo espresso in merito a queste norme dando il proprio benestare all'ulteriore corso del provvedimento.

Preciso che l'emendamento da me proposto, che — essendo il disegno di legge composto di un articolo unico — dovrebbe formare oggetto di un articolo 2, è così formulato:

« All'onere annuo di lire 2 milioni, comportato dal provvedimento si farà fronte, per l'anno finanziario 1967, con riduzione di pari importo del capitolo n. 2192 (spese per forniture di tondelli monetati) dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

Con tale precisazione, il disegno di legge è completamente a posto sia dal punto di vista giuridico che da quello finanziario; con la sua approvazione, si compirà un atto di giustizia nei confronti dei perseguitati politici antifascisti o razziali.

BERTINELLI, Ministro per la riforma della pubblica Amministrazione. Desidero innanzitutto ringraziare gli onorevoli senatori della cortesia usatami nel rinviare ad oggi la discussione del presente disegno di legge, al fine di darmi la possibilità di intervenire nel dibattito.

Ritengo che possiamo essere tutti concordi sull'opportunità di approvare queste norme, specie con le precisazioni relative alla spesa indicate nell'emendamento proposto dal relatore, senatore Lepore. Ragioni morali e politiche consigliano l'approvazione del provvedimento, anche se qualche perplessità potrebbe sorgere a proposito della istruttoria delle pratiche che, a distanza di tanti anni dalle persecuzioni politiche o razziali, potrebbe presentare difficoltà e dare luogo ad inconvenienti.

Comunque ritengo che anche tali difficoltà potranno essere superate.

Detto questo, onorevoli senatori, non mi resta che invitarvi ad approvare il disegno di legge al quale, ripeto, il Governo è del tutto favorevole.

PRESIDENTE. Se nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

Metto ai voti l'articolo unico del disegno di legge del quale ho dato dianzi lettura.

(È approvato).

1^a Commissione (Affari Presidenza Consiglio e Interno)

76^a SEDUTA (14 dicembre 1966)

Rileggo ora alla Commissione l'emendamento proposto dal senatore Lepore, che dovrebbe formare oggetto dell'articolo 2:

All'onere annuo di lire 2 milioni comportato dal provvedimento si farà fronte, per l'anno finanziario 1967, con riduzione di pari importo del capitolo 2192 (Spese per fornitura di tondelli monetati) dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Lo metto ai voti.

(È approvato).

Metto ora ai voti nel suo complesso il disegno di legge che, pertanto, sarà formato da due articoli.

(È approvato).

Rinvio della discussione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Foderaro e Caiazza: « Disciplina dell'ora legale » (1926) (Approvato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Foderaro e Caiazza: « Disciplina dell'ora legale », già approvato dalla Camera dei deputati.

L E P O R E . Mi sia consentito, onorevole Presidente, intervenire prima del relatore, senatore De Michele, per far presente alla Commissione che gran parte dell'opinione pubblica italiana è contraria all'approvazione del testo in esame nella sua attuale formulazione.

Mi sono infatti giunte molte lettere ed ho letto io stesso vari articoli di giornali nei quali si criticava il provvedimento, tanto che ho preparato un'interrogazione al Ministro dell'industria, al Ministro del tesoro ed al Presidente del Consiglio per avere informazioni precise sui benefici o svantaggi che l'istituzione dell'ora legale ha recato al nostro Paese. In apparenza, il provvedimento in esame è semplice, ma la sostanza coinvolge una serie di interessi dei cittadini italiani dei quali dobbiamo tener conto.

Ritengo pertanto utile un breve rinvio della discussione per potermi ulteriormente documentare sulla questione e per informare quindi la Commissione sui vari aspetti del problema, al quale sono particolarmente interessato.

PRESIDENTE. Ricordo al senatore Lepore che noi dovremmo approvare il provvedimento di legge entro il 31 dicembre prossimo per dar modo al Ministro dei trasporti, immediatamente dopo, di predisporre le necessarie variazioni all'orario ferroviario nazionale onde armonizzarlo con quello internazionale.

DE MICHELE, relatore. Onorevoli senatori, con il provvedimento in oggetto non si tratta di istituire l'ora legale, che è già istituita, bensì di disciplinare meglio la materia.

Pertanto, rinviando la discussione, non facciamo altro che mettere in difficoltà i vari Ministeri interessati, che attendono una migliore disciplina della materia.

L E P O R E . Non mi sembra opportuno conferire al Governo una delega per l'ora legale!

DE MICHELE, relatore. Onorevole collega, lo ripeto, l'ora legale è stata già istituita con una legge precedente.

Con il provvedimento in esame dobbiaro solamente autorizzare il Governo a fissare, annualmente, la data d'inizio dell'ora
legale, nel periodo compreso tra il 31 marzo
e il 10 giugno, e quella di cessazione, nel periodo tra il 20 settembre e il 31 ottobre;
tale disposizione si rende necessaria per
soddisfare varie esigenze che, di anno in
anno, si possono manifestare nei settori
dei trasporti, dell'industria, dell'istruzione,
del lavoro, del turismo e via dicendo.

Non vedo dunque la ragione per cui dovremmo rinviare la discussione di un disegno di legge così semplice e chiaro.

76^a SEDUTA (14 dicembre 1966)

L E P O R E . Non chiedo che un brevissimo rinvio perchè, come ho detto, desidero documentarmi meglio sulla questione, tenendo anche conto degli orientamenti dell'opinione pubblica.

PRESIDENTE. Se nessun altro domanda di parlare, la discussione del disegno di legge è rinviata alla prossima settimana per dar modo al senatore Lepore di meglio chiarire alcuni punti della questione.

(Così rimane stabilito).

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Modifiche agli ordinamenti del personale della pubblica sicurezza » (1963) (Approvato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge:

« Modifiche agli ordinamenti del personale della pubblica sicurezza », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

L E P O R E , relatore. Onorevoli senatori, il disegno di legge al nostro esame interessa il riassetto delle carriere civili del personale dell'Amministrazione di pubblica sicurezza ed è stato approvato all'unanimità alla Camera dei deputati.

Mi auguro, pertanto, che anche in questa sede non vi siano opposizioni, perchè si tratta di norme che migliorano l'attuale ordinamento di detto personale e che sono vivamente attese dalle categorie interessate.

Passando all'esame degli articoli, all'articolo 1 sono stabiliti i requisiti per l'ammissione alla carriera dei funzionari di pubblica sicurezza; all'articolo 2 si dice che le promozioni per merito comparativo alla qualifica di vice questore possono essere effettuate, nei riguardi dei funzionari di pubblica sicurezza che hanno maturato il prescritto triennio di anzianità nella qualifica di commissario capo, prescindendo dai termini previsti dai commi terzo e quarto dell'articolo 166 del decreto del Presidente dell'articolo 166 del decreto del Presidente

la Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e salvo l'aliquota di posti riservati al concorso speciale per esami.

In proposito, desidero ricordare che commettemmo un gravissimo errore quando approvammo la cosiddetta legge Pitzalis che ha causato tanti danni all'Amministrazione dello Stato, ed alla quale, tuttavia, non mi potei opporre, perchè ero l'unico del mio Gruppo a non essere ad essa favorevole.

Oggi saniamo lentamente le situazioni anomale che si sono, in conseguenza di quella legge, costituite. Quindi, con l'articolo 3, l'organico della carriera dei funzionari di pubblica sicurezza viene stabilito secondo la tabella A allegata al disegno di legge. L'articolo 4 concerne i posti portati in aumento nella dotazione organica della qualifica di commissario capo e di vice questore. L'articolo 5 si riferisce al ruolo dei segretari di polizia di cui alla legge del 20 febbraio 1958, n. 98. L'articolo 6 dispone la eliminazione di posizioni amministrative ormai superate: infatti, con tale articolo viene soppresso il ruolo organico transitorio degli aiutanti di polizia. Con l'articolo 7 è soppresso il ruolo organico del personale ausiliario dell'Amministrazione della pubblica sicurezza. Con l'articolo 8 si stabilisce che i ruoli transitori del personale di cui al decreto del Capo provvisorio dello Stato 28 novembre 1947, n. 1372, cessano di fare parte dell'Amministrazione della pubblica sicurezza e sono trasferiti come tali all'Amministrazione civile dell'interno; le dotazioni organiche delle qualifiche di primo interprete o ispettore principale di seconda classe e superiori sono stabilite come dalla tabella F allegata al disegno di legge. Sono altresì trasferiti all'Amministrazione civile dell'interno il personale inquadrato nel ruolo speciale ad esaurimento, in atto assegnato all'Amministrazione della pubblica sicurezza, e gli avventizi di terza categoria dell'Amministrazione della pubblica sicurezza. Con l'articolo 9 si stabilisce che il personale, che alla data di entrata in vigore della presente legge, risulti in soprannumero nei ruoli che vengono soppressi o trasferiti all'Amministrazione civile dell'interno, ovvero nei ruoli modificati della

76^a SEDUTA (14 dicembre 1966)

predetta Amministrazione, conserva tale posizione nei ruoli nei quali si trova o nei quali viene inquadrato ed è riassorbito nei limiti e con le modalità previste dalle disposizioni in base alle quali è stato collocato in soprannumero.

Con gli altri articoli, che hanno minore importanza — e che perciò illustrerò più minutamente, ove richiesto, in sede di esame particolare — si avvia a sistemazione una branca delicatissima dell'Amministrazione pubblica, che ne aveva speciale bisogno; la Camera dei deputati — ripeto — ha approvato il disegno di legge all'unanimità ed io mi auguro che anche il Senato faccia altrettanto.

GASPARI, Sottosegretario di Stato per l'interno. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, il disegno di legge al nostro esame si potrebbe sinteticamente riassumere in tre punti essenziali.

Il primo riguarda la riorganizzazione, in termini moderni, dei quadri della polizia amministrativa; in altre parole, noi pensiamo che le modifiche che si sono avute nel territorio nazionale, relativamente all'aumento della popolazione, hanno determinato la creazione di centri in continua espansione, nei quali evidentemente i compiti della polizia si sono via via modificati; e sempre maggiore rilevanza ha assunto e assume l'aspetto amministrativo della polizia giudiziaria. Per queste ragioni l'Amministrazione dell'interno si è preoccupata di organizzare quadri organici che rispondessero effettivamente a tali esigenze per cui, mentre ad esempio fino a qualche anno fa nei piccoli centri c'era il Commissariato di pubblica sicurezza e magari la Tenenza o il Comando dei carabinieri, è evidente che queste duplicazioni ormai sono superate dai tempi, ed è altrettanto evidente che nei centri in continua espansione si richiede la presenza dei Commissariati di pubblica sicurezza strutturati in termini moderni, con funzionari altamente qualificati, con un certo grado, quindi forniti di esperienza tale da assicurare quella collaborazione tra Stato e cittadino che proprio nell'attuale società si

deve cercare di realizzare nella maniera migliore.

Tutto questo evidentemente richiedeva una modificazione delle tabelle del personale direttivo, per adeguarlo a quanto è stato fatto nelle grandi città moderne, nelle quali i servizi di polizia hanno avuto una particolare strutturazione, in aderenza ai compiti che le forze di polizia sono venuti ad assumere e che sono profondamente diversi rispetto ai compiti preminenti di una decina di anni fa. Per esempio, la rilevanza del mantenimento dell'ordine pubblico tende sempre a diminuire di valore, mentre cresce la responsabilità amministrativa, l'assistenza sociale e via dicendo, ed è proprio sotto questo profilo che è stata strutturata la nuova tabella organica del personale della pubblica sicurezza.

L'altro aspetto si ricollega ad una vecchia lagnanza, a mio avviso fondata, degli amministratori provinciali e comunali i quali rimproverano da sempre allo Stato di fare ricadere sui Comuni e sulle Provincie gli oneri di alcuni compiti che dovrebbero essere dello Stato stesso. Tutti sapete, infatti, che le Prefetture, le quali non avevano personale della carriera di concetto, per lo svolgimento del loro lavoro, che tende oggi ad assumere anche una qualificazione diversa, ricorrevano in fondo al prestito di personale da parte degli Enti comunali di assistenza, dei Comuni e delle Provincie, sicchè si avvalevano dell'opera di funzionari pagati rispettivamente dai Comuni, dalle Provincie, da Enti diversi, che però prestavano servizio per lo Stato. Ora, era necessario che lo Stato stesso cominciasse a dare il buon esempio e, in questo senso, il ministro Taviani ha disposto con apposito provvedimento che tutto il personale suddetto debba essere restituito ai Comuni, alle Provincie e agli Enti di provenienza.

Naturalmente, il rientro di tale personale, di notevole consistenza numerica — vi sono state anche delle interrogazioni parlamentari per conoscerne il numero esatto — e che in alcune Prefetture raggiunge le 50 unità, ha portato come conseguenza che nelle Prefetture medesime sono venuti a mancare gli elementi della carriera di concetto, restando

76^a SEDUTA (14 dicembre 1966)

soltanto quelli delle carriere direttive ed esecutive. Si è pensato di colmare questa lacuna con il presente disegno di legge, in una maniera che tiene conto anche delle esigenze prospettate in sede parlamentare e che hanno avuto eco in alcune agitazioni di carattere sindacale, facenti capo alle grandi centrali della CISL, della CGIL e della UIL. In sostanza, il personale amministrativo di polizia, che non aveva ottenuto alcun miglioramento di carriera dalla fine della guerra ad oggi, ad un certo punto ha ritenuto di dover rivendicare il suo diritto allo sciopero per potere ottenere quello che lo Stato gli aveva negato e questo, naturalmente, ha posto un delicatissimo problema di ordine giuridico, amministrativo e politico: infatti, quando sciopera il personale amministrativo delle questure vengono bloccati i servizi dell'ordine pubblico, nonchè i servizi della sicurezza sociale che sono quelli che mirano alla sicurezza della collettività.

A questo proposito sono state avanzate anche diverse proposte di legge da tutte le parti politiche: abbiamo trovato una soluzione che è stata ritenuta veramente ottima dagli stessi interessati, e così articolata: anzichè creare nuovi ruoli della carriera di concetto, per sostituire i dipendenti che rientravano nei Comuni, nelle Provincie e negli Enti di provenienza, abbiamo trasferito il personale amministrativo dalle questure ai servizi dell'Amministrazione civile dell'interno. Operando questo passaggio, si è tenuto conto di tutte le proposte parlamentari che erano state presentate e che, prima dalla Commissione affari interni della Camera, poi dalla Commissione affari costituzionali, erano state prese in considerazione, con ciò accogliendo le richieste della categoria interessata. C'è un particolare da rilevare, e cioè: il Governo prevedeva di poter realizzare il passaggio in questione nell'arco di sette anni; successivamente, in sede di Commissione interni della Camera su proposta dell'opposizione, il termine fu ridotto a cinque anni; in sede di Commissione affari costituzionali, infine, si invocò l'esigenza di ridurlo ulteriormente. Ecco perchè, anche su questo punto, sono stati introdotti alcuni emendamenti.

Trasferendo il suddetto personale dalla questura all'Amministrazione civile dell'interno — è questo il terzo aspetto del provvedimento —, come potevamo sostituirlo? Con l'utilizzazione delle forze del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza che registrano un incremento pari alle unità che si vengono a perdere col passaggio di esse nei ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno. Questo è stato l'unico punto su cui si è manifestata una divergenza di vedute, perchè le tremila unità sono state distribuite tra i ruoli di brigadiere, vice brigadiere e maresciallo, mentre l'onorevole Nannuzzi aveva proposto che i tremila posti fossero tutti attribuiti al ruolo di maresciallo: il che non era possibile, perchè avremmo superato la proporzione in atto presso i Carabinieri e le Guardie di finanza. Solo su questo punto, ripeto, l'unanimità non è stata perfetta. Per il resto, il testo del disegno di legge è stato frutto di un accordo lungamente elaborato, che ha trovato la piena unanimità di consensi nelle Commissioni della Camera: mi auguro che possa trovarla anche in questa sede.

A I M O N I . Con il testo presentato alla Camera dei deputati erano stati esclusi dai benefici di cui al presente disegno di legge gli impiegati che prestano servizio negli uffici copia, per cui si veniva a creare una certa ingiustizia; con le modificazioni introdotte, il problema è stato risolto, ma solo parzialmente, se si tiene conto delle proposte fatte dalla categoria interessata, in quanto all'articolo 14 si dice: « Il soprannumero derivante dall'applicazione degli articoli 6 e 7 viene riassorbito in ragione della metà nei ruoli del personale . . . ».

L E P O R E , *relatore*. In parte, però, la proposta è stata accolta.

A I M O N I . La categoria interessata aveva formulata una raccomandazione al Parlamento perchè si inserisse una modificazione che andasse incontro alla loro richiesta; siccome il problema è stato risolto solo in parte, il nostro Gruppo si asterrà dalla votazione.

76^a SEDUTA (14 dicembre 1966)

BONAFINI. Mi sembra che sia opportuno porre l'accento su una dichiarazione dell'onorevole Sottosegretario; egli ha detto giustamente che le funzioni della pubblica sicurezza perdono in parte quelle che erano le impostazioni tradizionali di tutela dell'ordine pubblico, per assumere altri compiti che riguardano invece la protezione della popolazione e le garanzie dello Stato di diritto. All'articolo 1, infatti, proprio per quanto si riferisce al personale amministrativo che si ritiene utile qualificare maggiormente per assumere una responsabilità più diretta, si dice che per l'ammissione alla carriera dei funzionari di pubblica sicurezza i candidati debbono possedere, oltre i requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni, l'idoneità psicofisica all'impiego continuativo e incondizionato nei servizi d'istituto, che naturalmente nel passato non era prevista.

Vediamo indubbiamente con piacere questo inizio di ammodernamento, in un così delicato compito dello Stato. Naturalmente, vi saranno situazioni che richiederanno più di ieri particolari requisiti di capacità e di diligenza da parte di coloro che sono preposti a questo compito, ed ecco perchè siamo lieti di potere esprimere il nostro voto favorevole a questo disegno di legge che felicemente tende ad innovare in materia.

PRESIDENTE. Comunico che sul disegno di legge in esame la Commissione finanze e tesoro ha espresso parere favorevole.

Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

Per l'ammissione alla carriera dei funzionari di pubblica sicurezza i candidati debbono possedere, oltre i requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni, l'idoneità psicofisica all'impiego continuativo e incondizionato nei servizi d'istituto. Il relativo accertamento è demandato agli ufficiali medici di polizia con modalità analoghe a quelle seguite per gli aspiranti allievi ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

Gli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza possono partecipare, per non più di un quarto dei posti, al concorso per l'ammissione alla carriera dei funzionari di pubblica sicurezza anche se non siano in possesso del prescritto titolo di studio, purchè abbiano superato presso l'Accademia del Corpo il corso di applicazione per l'avanzamento al grado di tenente.

L'ammissione al concorso degli ufficiali stessi avverrà sulla base del punteggio conseguito presso l'Accademia del Corpo al termine del corso di applicazione per l'avanzamento al grado di tenente.

Subordinatamente al possesso dei requisiti prescritti e fermi restando i benefici previsti dalle norme vigenti, un quarto dei posti messi a concorso per l'ammissione alla carriera dei funzionari di pubblica sicurezza è riservato agli orfani del personale civile e militare della pubblica sicurezza, dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza, deceduto in servizio e per causa di servizio.

La riserva di cui al precedente comma opera con priorità assoluta rispetto alle altre riserve di posti previste da leggi speciali.

Sono esonerati dal periodo di prova i vincitori di concorso che provengano dall'Accademia del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, presso la quale abbiano superato il corso di applicazione per l'avanzamento al grado di tenente; ad essi si applicano le disposizioni di cui all'articolo 201 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, ai fini del riconoscimento del servizio prestato dopo la nomina a tale grado; l'Amministrazione ha facoltà di obbligarli a frequentare il corso di formazione.

Ai funzionari di pubblica sicurezza sono applicabili le disposizioni di cui al secondo comma dell'articolo 4 della legge 29 marzo 1956, n. 288, sullo stato giuridico degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, concernenti gli accertamenti medico-legali.

76^a SEDUTA (14 dicembre 1966)

D'ANGELOSANTE. Mantenendo ferma la dichiarazione fatta dal senatore Aimoni a nome del nostro Gruppo, vorrei porre al rappresentante del Governo alcune domande a proposito dell'articolo 1.

La prima si riferisce al terzo comma, laddove si dice che gli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza possono partecipare al concorso per l'ammissione alla carriera dei funzionari di pubblica sicurezza anche se non siano in possesso del prescritto titolo di studio, purchè abbiano superato presso l'Accademia del Corpo il corso di applicazione per l'avanzamento al grado di tenente.

Ora, io ho qualche dubbio circa l'opportunità di prescindere dal prescritto titolo di studio e, pertanto, vorrei sapere chiaramente in che cosa consiste il corso di applicazione presso l'Accademia del Corpo, quanto dura e a quale titolo può essere equiparato.

GASPARI, Sottosegretario di Stato per l'interno. Questo rientra tra i punti che sono stati elaborati perchè la struttura originaria era diversa.

L'Accademia del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza ha le stesse caratteristiche delle Accademie militari, di cui i corsi sono uguali ai corsi universitari specializzati; di conseguenza, durano quattro anni ed il titolo conseguito vale come specializzazione. Nella prima stesura del disegno di legge il collega Nannuzzi osservò che non vi era alcun limite, perchè il titolo conseguito valeva per l'ammissione senza limitazione e pertanto, poichè gli unici specializzati in materia erano quelli dell'Accademia, i posti potevano essere vinti tutti da costoro, con il risultato che le forze di polizia potevano essere composte da individui con una mentalità militare dovuta alla loro formazione. Egli, quindi, propose di modificare il provvedimento ed insieme abbiamo concordato questo testo, in base al quale i provenienti dall'Accademia, nonostante la validità del titolo, possono essere ammessi a partecipare per non più di un quarto dei posti al concorso per l'ammissione alla carriera dei funzionari di pubblica sicurezza.

Anche questo punto, pertanto, è stato attentamente valutato e considerato.

PRESIDENTE. Mi sembra che le spiegazioni date dall'onorevole Sottosegretario siano completamente soddisfacenti.

Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 1.

(È approvato).

Art. 2.

Le promozioni per merito comparativo alla qualifica di vice questore possono essere effettuate, nei riguardi dei funzionari di pubblica sicurezza che hanno maturato il prescritto triennio di anzianità nella qualifica di commissario capo, prescindendo dai termini previsti dai commi terzo e quarto dell'articolo 166 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e salvo l'aliquota di posti riservata al concorso speciale per esami.

In tal caso, i vincitori del concorso speciale che abbiano compiuto, alla data dello scrutinio, un anno di anzianità nella qualifica, conseguono la promozione con la stessa decorrenza attribuita ai promossi per merito comparativo e li precedono nel ruolo.

(È approvato).

Art. 3.

L'organico della carriera dei funzionari di pubblica sicurezza è stabilito dalla tabella *A* allegata alla presente legge.

(È approvato).

Art. 4.

Nei posti portati in aumento, ai sensi del precedente articolo 3, nella dotazione organica della qualifica di commissario capo, sono assorbiti i posti in soprannumero esistenti nella qualifica stessa alla data di entrata in vigore della presente legge.

Nella prima applicazione della presente legge i posti portati in aumento nella dotazione organica della qualifica di vice questo-

76^a SEDUTA (14 dicembre 1966)

re sono conferiti per merito comparativo nel limite del quaranta per cento nel primo anno, del quaranta per cento nel secondo anno e del venti per cento nel terzo anno, computando per intero la frazione di posto.

(È approvato).

Art. 5.

Il ruolo dei segretari di polizia, di cui alla legge 20 febbraio 1958, n. 98, cessa di far parte dell'Amministrazione della pubblica sicurezza ed è trasferito, con la dotazione organica stabilita nell'allegata tabella *B*, all'Amministrazione civile dell'interno, assumendo la denominazione di ruolo della carriera di concetto amministrativa, con le qualifiche e le attribuzioni di cui, rispettivamente, agli articoli 171 e 172 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Fino a quando prestano servizio presso le questure e i commissariati di pubblica sicurezza, gli impiegati di cui sopra esercitano le funzioni già previste dall'articolo 2 della legge 20 febbraio 1958, n. 98.

(È approvato).

Art. 6.

Sono soppressi:

- a) il ruolo organico di archivio dell'Amministrazione della pubblica sicurezza;
- b) il ruolo organico transitorio degli aiutanti di polizia, di cui al secondo comma dell'articolo 9 della legge 20 febbraio 1958, n. 98.

Gli impiegati appartenenti a detti ruoli sono inquadrati, anche in soprannumero, nelle corrispondenti qualifiche dei ruoli organici di cui alle unite tabelle C e D che sostituiscono quelle allegate alla legge 15 febbraio 1963, n. 241.

L'inquadramento, rispettivamente, nel ruolo del personale degli uffici copia o nel ruolo del personale di archivio è disposto previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione, tenendo conto anche delle aspirazioni degli interessati.

L'assegnazione al ruolo degli impiegati degli uffici copia è subordinata all'esito favorevole di una prova pratica di dattilografia o di stenografia.

Si applicano le disposizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 200 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Fino a quando prestano servizio presso le questure e i commissariati di pubblica sicurezza, gli impiegati provenienti dal ruolo di cui alla lettera *b*) del presente articolo svolgono le funzioni già previste dall'articolo 250 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

(È approvato).

Art. 7.

Il ruolo organico del personale ausiliario dell'Amministrazione della pubblica sicurezza è soppresso.

Il personale appartenente a detto ruolo è inquadrato anche in soprannumero nelle corrispondenti qualifiche del ruolo della carriera del personale ausiliario di cui alla unita tabella *E* che sostituisce quella prevista nel quadro 66 allegato al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16.

Si applica il disposto dell'ultimo comma dell'articolo 200 del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Al personale inquadrato in base ai precedenti commi, che fruisca di uno stipendio superiore a quello spettante nella nuova qualifica, è attribuito un assegno personale ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 202 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

(È approvato).

Art. 8.

I ruoli organici transitori del personale di cui al decreto del Capo provvisorio dello Stato 28 novembre 1947, n. 1372, cessano di far parte dell'Amministrazione della pubblica sicurezza e sono trasferiti, come tali, all'Amministrazione civile dell'interno; le dotazioni organiche delle qualifiche di primo interprete o ispettore principale di 2ª classe e superiori sono stabilite come dalla tabella F allegata alla presente legge.

76^a SEDUTA (14 dicembre 1966)

Sono, altresì, trasferiti all'Amministrazione civile dell'interno:

- a) il personale inquadrato nel ruolo speciale ad esaurimento, di cui all'articolo 3 della legge 22 dicembre 1960, n. 1600, in atto assegnato all'Amministrazione della pubblica sicurezza;
- b) gli avventizi di terza categoria dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.

(È approvato).

Art. 9.

Il personale che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risulti in soprannumero nei ruoli che vengono soppressi o trasferiti all'Amministrazione civile dell'interno ovvero nei ruoli modificati dalla predetta Amministrazione conserva tale posizione nei ruoli nei quali si trova o nei quali viene inquadrato ed è riassorbito nei limiti e con le modalità previste dalle disposizioni in base alle quali è stato collocato in soprannumero.

Non si applica il'disposto del terzo comma dell'articolo 20 della legge 22 ottobre 1961, n. 1143.

(È approvato).

Art. 10.

Ferme restando le particolari disposizioni per l'assunzione degli invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra, sordomuti e categorie assimilate, a favore dei sottufficiali e militari del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza sono stabilite le seguenti riserve di posti disponibili:

nel ruolo del personale d'archivio della carriera esecutiva dell'Amministrazione civile dell'interno:

- a) tre ottavi dei posti di applicato ai sottufficiali in possesso dei requisiti prescritti dagli articoli 56 e 57 della legge 3 aprile 1958, n. 460;
- b) un ottavo dei posti di applicato ai sottufficiali collocati in congedo per fisica inabilità proveniente da causa di servizio i quali non abbiano superato il 50° anno di età;

nel ruolo del personale degli uffici copia della carriera esecutiva dell'Amministrazione civile dell'interno:

c) un terzo dei posti di dattilografo e stenografo ai sottufficiali in possesso dei requisiti prescritti dagli articoli 56 e 57 della legge 3 aprile 1958, n. 460;

nel ruolo aiutanti della carriera esecutiva degli Archivi di Stato:

d) un terzo dei posti di aiutante aggiunto ai sottufficiali in possesso dei requisiti prescritti dagli articoli 56 e 57 della legge 3 aprile 1958, n. 460;

nel ruolo della carriera del personale ausiliario della Amministrazione civile dell'interno:

- e) tre quarti dei posti di usciere agli appuntati in attività di servizio che abbiano compiuto 15 anni di servizio e non abbiano superato il 50° anno di età;
- f) un quarto dei posti di usciere agli appuntati ed alle guardie che siano cessati dal servizio per inabilità fisica dipendente da causa di servizio, i quali non abbiano superato il 50° anno di età;

nel ruolo della carriera del personale ausiliario degli Archivi di Stato:

g) un terzo dei posti di usciere agli appuntati in attività di servizio che abbiano compiuto 15 anni di servizio e non abbiano superato il 50° anno di età.

Ai fini della riserva dei posti di cui alle lettere *e*) e *g*) gli interessati possono fare domanda di passaggio nel ruolo del personale ausiliario e, se riconosciuti idonei dalla Commissione di avanzamento, acquistano titolo a conseguire la nomina ad usciere; l'ordine di precedenza per la predetta nomina è determinato dalla data di presentazione delle domande, e, a parità di tale data, dalla anzianità di servizio.

Ai fini delle riserve dei posti di cui alle lettere b) e f) gli interessati possono fare domanda di impiego civile entro un anno dal collocamento in congedo e la nomina ad applicato od usciere può essere conferita a coloro i quali saranno ritenuti idonei a giudizio della Commissione di avanzamento,

76^a SEDUTA (14 dicembre 1966)

previo accertamento della loro idoneità fisica al servizio.

Alla copertura dei posti riservati, di cui alle lettere a), b), c) e d) che rimanessero eventualmente non utilizzati per mancanza di aspiranti o per rinuncia si procederà mediante concorso per esami riservato ai militari di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza che abbiano compiuto nel Corpo predetto almeno 15 anni di servizio, non abbiano superato il 50° anno di età e siano in possesso del diploma di scuola media inferiore.

Alla copertura dei posti di usciere di cui alle lettere *e*), *f*) e *g*) che non venissero ricoperti per mancanza di aspiranti o per rinuncia e dei posti non ricoperti coi concorsi di cui al precedente comma si procederà mediante pubblico concorso, secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Le riserve dei posti previste nel presente articolo sostituiscono, nei ruoli di cui sopra, quelle stabilite dall'articolo 352 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

(È approvato).

Art. 11.

I concorsi già banditi per l'accesso ai ruoli modificati o soppressi dalla presente legge sono regolarmente espletati.

I vincitori vengono, ove occorra, nominati anche in soprannumero alle qualifiche iniziali dei ruoli di cui alle allegate tabelle B, C, D ed E.

(È approvato).

Art. 12.

Nei primi cinque anni di applicazione della presente legge, i posti che si rendono disponibili nel contingente unico delle qualifiche iniziali del ruolo della carriera di concetto amministrativa dell'Amministrazione civile dell'interno, di cui all'articolo 5, possono essere conferiti nella qualifica di vice segretario:

1) agli impiegati appartenenti, alla data di entrata in vigore della presente legge, al ruolo del personale di archivio della carriera esecutiva dell'Amministrazione civile dell'interno, ovvero al soppresso ruolo del personale di archivio della carriera esecutiva dell'Amministrazione della pubblica sicurezza e che rivestano le qualifiche di archivista capo, primo archivista ed archivista;

2) agli impiegati inquadrati nel ruolo del personale degli uffici copia della carriera esecutiva dell'Amministrazione civile dell'interno ai sensi dell'articolo 3 della legge 15 febbraio 1963 n. 241, che rivestano, alla data di entrata in vigore della presente legge le qualifiche di primo coadiutore, coadiutore e primo stenografo o dattilografo di cui all'allegata tabella C.

Il passaggio previsto dal precedente comma è subordinato al superamento di un colloquio che verrà bandito annualmente in relazione ai posti disponibili e verterà su « Elementi di diritto costituzionale e amministrativo ».

Coloro che non conseguano l'idoneità non possono partecipare ai successivi colloqui; coloro che conseguano l'idoneità possono partecipare ai successivi colloqui ovvero chiedere di essere inseriti, in base alla votazione riportata, nelle relative graduatorie.

Gli impiegati del soppresso ruolo del personale di archivio della carriera esecutiva dell'Amministrazione della pubblica sicurezza che siano risultati idonei nei concorsi previsti dall'articolo 10 della legge 20 febbraio 1958, n. 98, possono chiedere di essere inseriti nelle graduatorie dei colloqui anche in base alla votazione riportata nei predetti concorsi.

L'ammissione al colloquio è disposta, a domanda, su conforme parere del Consiglio di amministrazione, in base ai precedenti di carriera.

L'anzianità acquisita nel ruolo di provenienza degli impiegati nominati ai sensi dei precedenti commi è valida a tutti gli effetti, ivi compreso quello della progressione di carriera, di cui agli articoli 175 e 176 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e salva, in ogni caso, la posizione di ruolo dei segretari di polizia in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge.

76^a SEDUTA (14 dicembre 1966)

La disposizione del comma precedente sulla valutazione dell'anzianità acquisita nel ruolo di provenienza si applica, corrispondentemente, anche agli impiegati delle carriere esecutive nominati nel ruolo dei segretari di polizia mediante normali pubblici concorsi anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge e in servizio alla data stessa.

(È approvato).

Art. 13.

Nella prima attuazione della presente legge, in deroga all'articolo 56 della legge 3 aprile 1958, n. 460, possono presentare domanda di passaggio all'impiego civile, per il conferimento dei posti di applicato, dattilografo o stenografo e di aiutante aggiunto, riservati ai sensi dell'articolo 10 nei ruoli del personale d'archivio e del personale degli uffici copia della carriera esecutiva dell'Amministrazione civile dell'interno e nel ruolo aiutanti della carriera esecutiva degli archivi di Stato, anche i sottufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza i quali abbiano già compiuto 13 anni di servizio nel Corpo predetto e non abbiano superato il 50° anno di età.

Per il personale di cui al precedente comma l'aver già acquisito diritto a pensione vitalizia per anzianità di servizio non costituisce ostacolo al conseguimento dell'impiego civile.

L'ordine di precedenza per la nomina all'impiego civile è determinato dalla data di presentazione della domanda ed a parità della data anzidetta dall'anzianità di servizio maturata nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

(È approvato).

Art. 14.

Il soprannumero derivante dall'applicazione degli articoli 6 e 7 della presente legge viene riassorbito in ragione della metà delle successive vacanze nei ruoli del personale di archivio e del personale degli uffici copia della carriera esecutiva e nel ruolo della carriera del personale ausiliario dell'Amministrazione civile dell'interno.

(È approvato).

Art. 15.

Entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il personale previsto negli articoli 5, 6, 7 e 8 che presti servizio presso gli uffici periferici dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, deve essere trasferito alle Prefetture od agli uffici centrali del Ministero ed è fatto divieto di reimpiegarlo presso i suddetti uffici periferici dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.

(È approvato).

Art. 16.

Per il personale che per limiti di età è collocato a riposo entro il 31 dicembre 1970 è ridotto alla metà il periodo di permanenza nel grado per la promozione alla qualifica di segretario capo del ruolo della carriera di concetto amministrativa dell'Amministrazione civile dell'interno e per la promozione alla qualifica di interprete superiore o ispettore superiore del ruolo organico della carriera di concetto di cui al decreto del Capo provvisorio dello Stato 28 novembre 1947, n. 1372.

(È approvato).

Art. 17.

Il personale dei ruoli delle allegate tabelle B, C, D ed E e dei ruoli soppressi ai sensi degli articoli 6 e 7, che abbia raggiunto o raggiunga, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, il limite di venticinque anni di effettivo servizio, può chiedere, entro lo stesso termine, di essere collocato a riposo.

Al personale collocato a riposo ai sensi del precedente comma è concesso un aumento di servizio di cinque anni ai fini della misura della pensione, fermo restando il limite massimo di quaranta anni di servizio utile.

76^a SEDUTA (14 dicembre 1966)

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche al personale dei ruoli di cui all'articolo 8.

(È approvato).

Art. 18.

Gli organici dei sottufficiali e militari di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza sono stabiliti in conformità alla tabella G allegata alla presente legge.

I posti di nuova istituzione, che si renderanno disponibili per effetto dell'applicazione del precedente comma, saranno conferiti nel periodo di sette anni dall'entrata in vigore della presente legge ed in ragione di due settimi per il primo anno e di un settimo per ciascuno degli anni successivi, con esclusione del secondo anno.

(È approvato).

Art. 19.

Per l'ammissione ai concorsi per esami per l'avanzamento al grado di vicebrigadiere che saranno indetti nel quinquennio dalla data di entrata in vigore della presente legge, si prescinde dal limite massimo di età previsto dalle vigenti disposizioni.

(È approvato).

Art. 20.

Sono abrogate le leggi 20 febbraio 1958, n. 98, 30 gennaio 1963, n. 71, ed ogni altra norma incompatibile con quelle previste dalla presente legge.

Per quanto non previsto dalla presente legge e da altre norme speciali si applicano lo statuto e le norme generali concernenti gli impiegati civili dello Stato.

(È approvato).

Art. 21.

All'onere di lire 1.000.000.000 per l'anno finanziario 1967 derivante dall'applicazione della presente legge, si provvede mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio stesso concernente il fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Passiamo ora all'esame delle allegate tabelle, di cui do lettura:

Tabella A

Ruolo organico della carriera dei funzionari di pubblica sicurezza.

				•			N.	20
							»	100
•							»	310
							»	726
)		
						}	»	930
						1		
							-	
		Γ	ОТА	LE			N. 3	2.086
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·						

(È approvata).

76^a SEDUTA (14 dicembre 1966)

TABELLA B

Ruolo organico della carriera di concetto amministrativa dell'Amministrazione civile dell'interno.

				QUALIFI	CA							Numero dei posti
$\mathbf{E}\mathbf{x}$	coeff.	500	Segretari	capi								30
	»	402	Segretari	principa	ali					•		100
	»	325	Primi seg	gretari		•	•					120
	»	271	Segretari									
	»	229	Segretari	aggiunti							}	400
	»	202	Vice segre	etari .)	
							Τ	OTA.	LE			650
	·											

(È approvata).

Tabella C

Ruolo organico del personale degli uffici copia della carriera esecutiva dell'Amministrazione civile dell'interno.

	QUALIFICA	Numero dei posti
		
Ex coeff. 325	Capi ufficio copia	50
» 271	Primi coadiutori (già stenografi e dattilografi pri-	
	ma classe)	140
» 229	Coadiutori (già stenografi e dattilografi secon-	
	da classe)	280
» 202	Primi stenografi e primi dattilografi (già steno-	1
	grafi e dattilografi terza classe)	j
» 180	Stenografi e dattilografi (già stenografi e dattilo-	720
	grafi quarta classe)	730
→ 157	Stenografi aggiunti e dattilografi aggiunti (già	1
	stenografi e dattilografi quinta classe)	
	T	1 200
	Totale	1.200

(È approvata).

Tabella D

Ruolo organico del personale di archivio della carriera esecutiva dell'Amministrazione civile dell'interno.

			QUALIF	ICA								Numero ei posti
Ex coeff.	325	Archivisti	superio	ri								— 75
»	271	Archivisti	capi									195
»	229	Primi arc	hivisti									400
»	202	Archivisti)	
»	180	Applicati								•	}	780
»	157	Applicati a	ggiunti							•	\	
						_	_				,	4.450
						J	OTA	LE	•	•	•	1.450

(È approvata).

76^a SEDUTA (14 dicembre 1966)

TABELLA E

Ruolo organico della carriera del personale ausiliario dell'Amministrazione civile dell'interno.

			QUA	LIF	ICA							Numero dei posti
Ex coeff.	180	Commessi	cap	i								_ 20
»	173	Commessi										240
»	159	Uscieri caj	pi)	
»	151	Uscieri	•								}	870
»	142	Inservienti									1	
											,	
							Γ	ота	LE			1.130
(È ani	row	ata)										

(E approvata).

Tabella F

Dotazioni organiche delle qualifiche di interprete superiore o ispettore superiore, di interprete principale o ispettore principale di prima classe, di primo interprete o ispettore principale di seconda classe del ruolo organico transitorio del personale di concetto, di cui al decreto del Capo provvisorio dello Stato 28 novembre 1947, n. 1372.

QUALIFICA —	Numero dei posti —
Ex coeff. 500 Interpreti superiori o ispettori superiori	
» 402 Interpreti principali o ispettori principali di prima	
classe	28
» 325 Primi interpreti o ispettori principali di seconda	
classe	46
(È approvata).	

76^a SEDUTA (14 dicembre 1966)

TABELLA G

Organico dei sottufficiali e dei militari di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

								N.	2.300	(a)
								»	2.600	
								»	3.100	
								»	9.325	
•								»	10.529	
lievi	gua	ardi	ie			•		»	50.596	<i>(b)</i>
		To	TAL	E				N.	78.450	
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		N. 2.300

⁽a) Nell'organico dei marescialli di prima classe è compreso il ruolo dei marescialli di prima classe cariche speciali stabilito in 200 unità.
(b) Il contingente delle guardie scelte non può superare le 10.000 unità.

(È approvata).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. (È approvato).

La seduta termina alle ore 11,35.

Dott. Mario Caroni

Direttore generale dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari